

Statuti

La redazione degli statuti e regolamenti rinuncia all'uso di forme differenziate del maschile e del femminile. Di regola, la forma maschile vale anche per la forma femminile. La versione tedesca dei presenti statuti e regolamenti è quella ufficiale.

I. Nome e scopo

Art. 1 Nome

La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (detta in seguito FSFP) è un'organizzazione professionale ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopo

La FSFP ha per scopo la tutela e la promozione degli interessi professionali e sindacali degli agenti di polizia. Essa è indipendente in materia politica e confessionale e si riconosce nei diritti fondamentali della democrazia.

Art. 3 Compiti

La FSFP intende assolvere i suoi compiti particolari mediante:

- a) la difesa e il promovimento degli interessi sociali, economici e professionali dei suoi membri
- b) la cura e il promovimento della solidarietà e della camerateria fra i suoi membri
- c) il promovimento della formazione professionale
- d) la gestione di un segretariato federativo
- e) l'organizzazione di un sistema d'assistenza giuridica
- f) la pubblicazione di un giornale federativo
- g) la cura delle relazioni con organizzazioni professionali svizzere ed estere, con autorità politiche della Confederazione, dei cantoni e dei comuni

II. Qualità di membro

Art. 4 In generale

La FSFP è costituita da regioni, sezioni e da soci-sostenitori.

Art. 5 Membri

Può diventare membro della FSFP chiunque eserciti un'attività di polizia all'interno di un corpo di Polizia di Confederazione, Cantone o Comune. Il Comitato centrale può ammettere eccezioni. Chi lascia il corpo e l'attività di polizia perde lo statuto di membro della FSFP. L'uscita dalla FSFP esclude ogni pretesa giuridica. Il pensionato rimane membro della FSFP.

Art. 6 Sezioni

I membri sono organizzati in sezioni e posseggono la propria identità giuridica.

Gli statuti delle sezioni e le loro modifiche devono essere approvati dall'Ufficio esecutivo. All'orquando gli interessi delle istituzioni di previdenza vengono toccati, la competenza è del Consiglio di Fondazione. Le sezioni annunceranno tempestivamente al segretario federativo le mutazioni dei membri e consentiranno all'Ufficio Esecutivo di esaminare l'elenco dei soci, i relativi documenti, così come le transazioni finanziarie fra le sezioni e la FSFP.

Art. 7 Regioni

Le sezioni della FSFP sono organizzate in regioni. Compiti e competenze sono definiti in un regolamento separato.

Art. 8 Soci-sostenitori

E' possibile divenire soci-sostenitori presso la FSFP. Esse sono persone che vogliono sostenere la polizia o la Federazione. Non hanno diritto alcuno e ricevono il giornale federativo. Essi pagano una quota annua da definire dall'Ufficio esecutivo.

Art. 9 Ammissioni

L'ammissione dei membri è fatta dalle sezioni. L'ammissione in una sezione implica quella nella FSFP, nel rispetto dell'Art. 5 del presente statuto. Il membro che si trasferisce in un altro servizio di polizia ha diritto all'ammissione nella rispettiva sezione.

Il Comitato Centrale è competente per l'ammissione di sezioni che contano almeno 20 membri.

I soci-sostenitori sono ammessi alla FSFP dall'Ufficio esecutivo.

Art. 10 Dimissioni

La dimissione di una sezione comporta contemporaneamente quella dei suoi membri, sempre che non vengono accettati in un'altra sezione o come soci-sostenitori.

Art. 11 Esclusione

Il Comitato Centrale è competente per l'esclusione di una sezione. Il ricorso contro tale decisione è da inoltrare entro il termine di 30 giorni dall'Assemblea dei Delegati, che decide quale ultima istanza.

L'esclusione di una sezione comporta contemporaneamente quella dei suoi membri a meno che gli stessi non sono ammessi in un'altra sezione o quali i soci-sostenitori. L'esclusione di un membro da una sezione comporta pure l'esclusione dalla FSFP.

Art. 12 Membri onorari

Su proposta del Comitato centrale, possono essere nominati membri onorari persone che si sono rese meritevoli nella FSFP o nella professione di poliziotto. L'onorariato non comporta alcun privilegio particolare.

Art. 13 Quote e responsabilità

I membri pagano una quota annua decisa dall'AD, per un importo massimo di fr. 500.00 e l'incasso incombe alle sezioni. Il riversamento alla cassa della FSFP deve avvenire in due rate semestrali, la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre.

I soci-sostenitori pagano una quota annua fissata dall'Ufficio Esecutivo.

I membri che hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

III. Organizzazione

Art. 14 Organi

Gli organi della Federazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati
- b) il Comitato centrale
- c) l'Ufficio esecutivo
- d) l'Organo di controllo

Art. 15 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati si compone dei rappresentanti delle sezioni e dei membri del Comitato centrale. La ripartizione dei seggi delle rispettive sezioni si effettua secondo la seguente chiave di ripartizione:

	Membri	Delegati
Ogni sezione	– 50	1
	51 – 250	2
	251 – 500	3
	501 – 750	4
	751 – 1000	5
	1001 – 1250	6
	1251 – 1500	7
	1501 – 1750	8
	1751 – 2000	9
	2001 – 2250	10
	2251 – 2500	11
	2501 – 2750	12
	2751 – 3000	13
	3001 – 3250	14
	3251 – 3500	15
	...	

I delegati nominati dalla sezione ne dovranno fare parte in qualità di presidente o membro.

Art. 16 Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei delegati (AD) si tiene ogni due anni, al più tardi entro il mese di giugno. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato centrale, o su richiesta all'Ufficio esecutivo da parte di un quinto delle sezioni.

La data e il luogo dell'assemblea ordinaria devono essere pubblicate sul giornale federativo al più tardi quattro mesi prima. Oltre alle trattande ordinarie e periodiche all'ordine del giorno, le sezioni possono, fino a 60 giorni prima dell'Assemblea, proporre l'inclusione di determinati oggetti nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno dev'essere pubblicato al più tardi entro 30 giorni dall'AD sul giornale federativo.

Per le assemblee dei delegati straordinarie, il termine può essere ridotto.

Art. 17 Procedura

L'Assemblea dei delegati può deliberare qualunque sia il numero dei presenti, allorquando sia stata convocata conformemente agli statuti. Essa è diretta dal Presidente oppure dal vicepresidente. La maggioranza assoluta è determinata dal controllo delle presenze.

A meno che gli statuti dispongano altrimenti, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità il presidente ha potere decisionale.

Nelle elezioni decide, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti espressi. Al secondo scrutinio decide la maggioranza relativa; in caso di parità di voti decide il sorteggio.

Votazioni ed elezioni si svolgono per alzata di mano, salvo che almeno un terzo degli aventi diritto di voto domandi lo scrutinio segreto.

Le astensioni, le schede bianche e quelle nulle non sono contate. Solo i delegati presenti hanno diritto di voto; i delegati assenti non possono farsi rappresentare.

Art. 18 Competenze

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

1. l'approvazione dei rapporti annuali del Presidente
2. l'approvazione dei conti della Federazione con scarico al Comitato centrale ed all'Ufficio Esecutivo
3. l'elezione:
 - a) del presidente
 - b) del vicepresidente
 - c) dei membri dell'Ufficio Esecutivo
 - d) dei membri del Comitato centrale
 - e) dei membri dell'organo di controllo
4. la fissazione:
 - a) l'importo della quota annuale

b) proposta all'attenzione del Consiglio di fondazione sulla tassa annua a favore della cassa decessi e di soccorso

5. la nomina dei membri onorari
6. la pubblicazione, l'approvazione e revisione degli statuti, del regolamento sulla protezione giuridica e del regolamento sulla composizione e le competenze delle Regioni e del Comitato centrale
7. di decidere in merito alle proposizioni e richieste

I membri del Comitato centrale non possono partecipare alla votazione in cui viene dato scarico del loro operato.

L'organo di controllo esamina e formula un rapporto sulla tenuta della contabilità.

Le decisioni dell'AD sono pubblicate sul giornale federativo.

Art. 19 **Votazione generale**

Le decisioni dell'AD devono essere sottoposte a votazione generale quando un quinto delle sezioni lo domanda, in forma scritta, all'Ufficio esecutivo, entro il mese che segue la loro pubblicazione sul giornale federativo (referendum).

Decisioni prese con votazione dall'Assemblea dei delegati non possono essere sottoposti a votazione generale.

L'AD può, di sua iniziativa, sottoporre certi argomenti a votazione generale.

Le decisioni dell'AD concernenti i rapporti annuali, i conti annuali e relativi rapporti a discarico, le quote, le elezioni, le nomine dei membri onorari e la remunerazione dei funzionari della Federazione non possono invece essere sottoposte a votazione generale.

La votazione generale si effettua per scrutinio segreto, su condotta dell'Ufficio esecutivo, all'interno delle sezioni. Queste comunicano all'Ufficio esecutivo i risultati. Decide la maggioranza dei voti validi pervenuti.

La votazione generale è necessario per lo scioglimento della Federazione conformemente alle disposizione dell'art. 31.

La votazione generale deve essere organizzata senza ritardo, ma in modo che l'oggetto possa essere presentato nel giornale federativo.

Art. 20 Comitato centrale

L'elezione nel Comitato centrale, i compiti e le sue competenze, sono definiti in un regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati.

Art. 21 Ufficio esecutivo

Nelle competenze dell'Ufficio esecutivo rientrano tutti i compiti che non competono ad altri organi. La composizione, le competenze ed i suoi compiti sono definiti in un regolamento stilato dal Comitato centrale.

Art. 22 Organo di controllo

I membri dell'organo di controllo non devono appartenere al Comitato centrale o all'Ufficio esecutivo. La composizione, i compiti e le competenze dell'organo di controllo sono definiti in un regolamento stilato dal Comitato centrale.

Art. 23 Competenze finanziarie

Per coprire spese non previste da regolamenti, da decisioni dell'Assemblea dei delegati o dal preventivo, il Comitato centrale dispone di un credito annuo pari al dieci per cento delle quote dei membri incassate l'anno precedente. Analogamente l'Ufficio esecutivo dispone di un credito annuale pari al cinque per cento di dette quote.

Art. 24 Diritto di firma

La FSFP è giuridicamente impegnata con la firma collettiva a due del Presidente, nel caso d'impedimento del vicepresidente, e del Segretario centrale o un altro membro dell'ufficio esecutivo.

Art. 25 Periodo amministrativo

La durata minima del mandato dei membri del Comitato centrale, dell'Ufficio esecutivo e dell'organo di controllo è di due anni. Una rielezione è possibile ma fino ad un massimo di otto anni. Nel caso di elezione ad altra funzione, il periodo amministrativo si rinnova.

Il Segretario generale viene assunto mediante un contratto di diritto privato.

IV. Istituzioni particolari

Art. 26 Segretariato federativo

La FSFP gestisce un segretariato federativo permanente. Un regolamento, stilato dal Comitato centrale, ne definisce i compiti.

Art. 27 Cassa decessi e soccorso

La FSFP gestisce una Cassa decessi e soccorso sotto forma di una fondazione. L'affiliazione è obbligatoria per tutti i membri. Organizzazione, dritti e doveri sono descritti in uno statuto e in un regolamento separato, edito dal Consiglio di fondazione.

Art. 28 Protezione giuridica

Nell'ambito di questioni professionali o federative la FSFP accorda alle sezioni ed ai suoi membri un'assistenza giuridica nel quadro di un regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati.

Art. 29 Giornale federativo

Il giornale federativo, pubblicato in tre lingue, è obbligatorio per tutti i membri. In esso vengono pubblicate le comunicazioni ufficiali e trattate questioni federative e professionali concernenti il servizio di polizia.

Il Comitato centrale stila un regolamento dei doveri per i redattori.

V. Disposizioni finali

Art. 30 Scioglimento della FSFP

Lo scioglimento della FSFP può essere deciso solo tramite una votazione generale, conformemente all'art. 19. La stessa deve ottenere la maggioranza dei due terzi di tutti i membri e delle sezioni.

Art. 31 Liquidazione

In caso di scioglimento gli organi della Federazione rimangono in carica fino all'Assemblea dei delegati finale. L'Ufficio esecutivo provvede a liquidare il patrimonio e a presentare il relativo rapporto.

Il patrimonio della FSFP non può essere ripartito in caso di scioglimento, ma depositato presso una banca garantita dallo Stato. Se, entro dieci anni, venisse fondata una nuova associazione avente i medesimi scopi conformemente agli art. 60 e seguenti del CCS, il patrimonio le dovrà essere versato.

In caso contrario il patrimonio sarà messo a disposizione di una società fiduciaria, affinché lo destini a un fondo a favore di agenti di polizia svizzeri caduti nel bisogno senza colpa.

I presenti statuti sono stati accettati dall'Assemblea dei delegati del 26/27 giugno 2014 a Basilea. Essi annullano e sostituiscono quelli del 10/11 giugno 2010. La loro entrata in vigore il 1° gennaio 2015.